

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati FENU, Ilaria FONTANA, Sergio COSTA, MORFINO

Modifica all’articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 353, recante “Legge quadro in materia di incendi boschivi”

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge è finalizzata a prevedere l’introduzione di un meccanismo di salvaguardia per le aree ad elevato rischio di incendio, attribuendo alle regioni la possibilità di individuare le zone all’interno delle quali sia vietata l’installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile alimentati dal vento.

Appare necessario evidenziare che alcuni ambiti territoriali possono essere caratterizzati dalla presenza di elementi che concorrono a rendere particolarmente vulnerabile la zona al rischio di incendi, il cui spegnimento rischierebbe di essere impedito o fortemente rallentato dalla realizzazione di manufatti per la produzione di energia eolica, a causa delle loro caratteristiche strutturali. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di ambiti territoriali in cui vi siano vaste aree boscate e numerosi insediamenti agricoli, con relative infrastrutture, che influirebbero fatalmente sulla pericolosità degli incendi, aumentandone notevolmente il rischio. Un simile contesto territoriale determinerebbe inevitabilmente elevate criticità inerenti le complesse operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. Come evidenziato dalla Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, la presenza degli aerogeneratori costituirebbe un ulteriore e problematico ostacolo alla navigazione, sui corridoi di approccio alle fiamme, dei mezzi aerei ad ala fissa influenzando negativamente sull’efficacia degli interventi di spegnimento e potrebbe addirittura escluderlo. Analoghe considerazioni vanno estese all’utilizzo dei mezzi ad ala rotante in particolare nelle fasi di spegnimento e di approvvigionamento idrico.

Si ritiene pertanto opportuno e necessario introdurre una norma di rango primario che attribuisca in modo chiaro alle regioni la possibilità di valutare - caso per caso e in base a criteri indefettibili – l’opportunità di installare impianti di produzione di energia eolica, a valle di un’accurata analisi che tenga conto dei rischi e dei benefici.

La disposizione prevede altresì la pubblicazione della cartografia territoriale all’interno della quale siano indicate le aree non idonee all’installazione di aerogeneratori, in ottemperanza al principio di trasparenza e per consentire agli operatori economici di poter effettuare le proprie valutazioni prima della presentazione di eventuali progetti.

Art. 1.

(Modifica all'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 353)

1. Al fine di garantire un'adeguata politica di prevenzione del rischio di incendio, all'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4-bis. Le regioni, sulla base del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatti ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e del decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2001, recante le linee guida per la redazione del suddetto piano, ovvero della legge regionale di cui all'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, possono individuare, tenendo conto dei fattori di rischio individuati dal piano, aree di divieto di installazione degli impianti eolici.

4-ter. Le regioni aggiornano il piano di cui all'articolo 3, integrando la cartografia del medesimo piano con l'indicazione delle aree di divieto ai sensi del comma 4-bis.

4-quater. La cartografia di cui al comma 4-ter è resa pubblica e consultabile attraverso il sito internet delle regioni”.